SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

(133ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » **(1476-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2170, 2178, 2185, 2186 2187, 2188, 2191, 2192, 2196
BELLISARIO 2188, 2189, 2190, 2192
DONATI 2177, 2186, 2187, 2188, 2189 2191, 2192, 2193, 2194, 2195
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2176, 2177, 2187
FARNETI Ariella 2187, 2188, 2194
LIMONI 2173
MONETI 2170, 2172, 2192, 2193, 2196
MORABITO 2172, 2185
ROMANO 2186, 2187, 2190, 2193
SCARPINO . 2186, 2187, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194
SPIGAROLI, *relatore* 2172, 2174, 2194, 2195
STIRATI 2191

« Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura » **(2406-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2179, 2180
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2179
ROMANO 2180
ZACCARI, *relatore* 2179

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni, Caleffi, Elkan e Romita.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » (1476-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge, che la Commissione ha già esaminato in sede referente il 31 gennaio scorso, è stato nuovamente assegnato in sede deliberante, in seguito al ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea formulato dai senatori liberali e del Movimento sociale. La Commissione ha già ascoltato un'ampia esposizione illustrativa del relatore, senatore Spigaroli, ed un intervento del senatore Donati, che hanno messo in luce i vari aspetti del nuovo testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N E T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel disegno di legge che ci ritorna dalla Camera dei deputati e che fu approvato in prima istanza da questa Commissione, si era fissato, come criterio generale per l'ammissione ai concorsi a posti di preside, quello che potevano concorrere tutti i professori ordinari della scuola secondaria inferiore o superiore che avessero almeno sette anni di servizio; successivamente negli altri articoli avevamo stabilito un altro criterio generale, secondo il quale si dava ai presidi della scuola secondaria inferiore la possibilità di partecipare ai concorsi a capo di istituto, purchè avessero prestato quattro anni di servizio e conseguito una abilitazione in un concorso a cattedre di ruolo *A* per il tipo di istituti alla cui presidenza aspiravano. Questi criteri sono rimasti nel disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Tuttavia l'articolo 2 è stato integrato da alcune norme che aggiungono ai criteri che avevamo stabilito, altri, nuovi, relativi ad alcune prove di contorno, scritte o orali, superando le quali si può ottenere la presidenza di scuole o istituti.

L'articolo 2, però, merita, secondo me, una attenzione particolare; in esso infatti si stabilisce un certo parallelismo tra il concorso del direttore didattico e quello del preside. Evidentemente, un parallelismo c'è, in quanto le funzioni di entrambi sono quelle di dirigere un istituto di educazione ed istruzione. Mi sembra però che si sia seguito questo confronto un po' troppo pedissequamente, dimenticando che la figura del direttore e quella del preside hanno dei caratteri distintivi abbastanza rimarchevoli. Anzitutto chi ha prestato servizio di insegnante nella scuola elementare può aspirare a diventare direttore didattico, se ed in quanto abbia conseguito un diploma od una laurea nella Facoltà di magistero; perciò questa figura di dirigente si distanzia da coloro che saranno sottoposti alla sua vigilanza per un titolo di studio superiore.

Era naturale e logico che nel concorso a posti di direttore didattico si volesse saggiare quale fosse la maturità e la cultura pedagogica conseguita dagli aspiranti; ma il preside è solo un *primus inter pares*, cioè è l'autorità che ha la funzione di direzione e vigilanza su colleghi che hanno lo stesso titolo di studio, lo stesso livello culturale, anche se professionalmente differenziato. Ritengo perciò che sia superfluo saggiare la preparazione culturale degli aspiranti presidi, dal momento che questa è già stata saggiata quando questi sono entrati in ruolo nella scuola secondaria inferiore o superiore. Evidentemente, le prove cui questi aspiranti alla presidenza dovranno essere sottoposti, dovranno essere in prevalenza di carattere professionale; dovranno cioè riguardare la nuova funzione che essi verranno a svolgere nell'istituto.

I criteri che si stabiliscono all'articolo 2 sono però accettabili perchè nascono dalla preoccupazione di garantire ad una scuola che diventa sempre più di massa e che ha uno scopo culturale e formativo insieme, un preside che alla scienza unisca la conoscenza della pedagogia, della psicologia

e della didattica, sì da poter aiutare i colleghi nello svolgimento delle loro funzioni. Il preside non può ridursi alla figura di un cerbero, che deve solo controllare se il professore arriva in orario o se svolge il programma di studio.

In linea di massima quindi sono favorevole a che al preside degli istituti di istruzione secondaria si richieda una buona conoscenza della pedagogia, della psicologia e della didattica. Però nello stesso articolo troviamo, o almeno io personalmente trovo, delle suddivisioni nella scelta dei temi che non riesco a capire. Infatti rimango perplesso quando all'articolo 2, secondo comma, si stabilisce che, tra i temi da scegliere, uno deve essere « tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti tra scuola e società, nonchè l'attitudine a dirigere una comunità scolastica », e che un secondo tema deve essere di argomento didattico-psicologico. Per prima cosa non riesco a capire come, attraverso uno scritto, si possano appurare la capacità e l'attitudine pratica del candidato a dirigere un istituto, in quanto ci sono persone che sono capaci di fare bellissimi trattati, ma che, sul piano delle cose, non sono capaci di tradurre in pratica ciò che sanno in teoria. La prova scritta è senz'altro la prova più convincente della quadratura mentale e della preparazione culturale di un uomo, ma credo sia un po' azzardato credere di poter appurare attraverso questa le capacità pratiche di un aspirante capo di istituto.

Credo che sarebbe perciò più giusto che l'attitudine a dirigere un istituto sia appurata nel colloquio orale. Coloro poi che hanno stilato il secondo comma dell'articolo 2 forse pensano che la pedagogia non abbia nulla a che vedere con il rapporto tra la scuola e la società, non considerando, invece, che essa si interessa dello sviluppo dell'uomo in tutti i suoi aspetti, e quindi anche dei rapporti di questo con i suoi simili e con l'ambiente nel quale vive. A me quindi, sembra completamente sbagliato, dal punto di vista di una concezione concreta della pedagogia, considerare separato dalla pedagogia l'argomento « l'uomo e la società »; sarebbe stato più logico che si fosse detto che dal professore si esigeva una conoscenza approfondita della pedagogia e della psicologia dell'età evolutiva, perchè tale conoscenza include anche il rapporto tra l'uomo e la società, tra la scuola e la società.

Mi sembra esagerato poi pretendere un esame a parte di psicologia, perchè questa, come tante altre, è una scienza ausiliaria della pedagogia. Il pedagogista, cioè si interessa di psicologia, di sociologia, eccetera, perchè attraverso di esse approfondisce la sua conoscenza dell'uomo e del suo processo formativo; ma lo studio delle scienze ausiliarie non è tanto approfondito da farne un conoscitore specializzato.

Per questi motivi abbiamo presentato un emendamento che tende a semplificare l'esame. Noi proponiamo infatti che la prova scritta consista in un tema su problemi di cultura generale (ivi compresi quelli pedagogico-didattici), ovvero (a scelta del candidato), di organizzazione e legislazione scolastica, e la prova orale in un colloquio su problemi specifici delle scuole: quindi il candidato sarà esaminato, oltrechè su nozioni di diritto amministrativo e argomenti relativi all'ordinamento giuridico amministrativo, anche sui programmi di insegnamento delle scuole del gruppo per cui concorre.

Vorrei inoltre fare qualche osservazione sull'articolo 3, nel quale noi senatori avevamo fissato il criterio generale per cui un preside di scuola media inferiore che aspira a divenire preside di un istituto secondario superiore, deve avere quattro anni di insegnamento e in più un'abilitazione per una cattedra del ruolo *A*, nel tipo di istituto alla presidenza del quale aspira. Avevamo però previste delle eccezioni: per alcuni tipi di istituto non ci si contentava, nel testo da noi approvato, di una abilitazione; si voleva una laurea di carattere tecnico. La Camera ha soppresso questa parte dell'articolo 3. Se noi riflettiamo bene, però, vediamo che altra è la *forma mentis* che si acquista attraverso lo studio che un can-

didato può fare per affrontare un esame a cattedra, e altra è la *forma mentis* che acquista un uomo che per buona parte della sua vita frequenta un certo tipo di scuola, a cui poi aggiunge la preparazione per il concorso; a me sembra che quest'ultimo sia il più adatto a dirigere certi tipi di istituti che esigono, per la loro stessa impostazione, una certa *forma mentis* ed una preparazione specifica.

Nel comma ottavo dell'articolo 2 da noi approvato, si diceva: « Ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria, l'artigianato e per le attività marinare, sono rispettivamente ammessi i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche nonchè i presidi delle scuole medie che, oltre al quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo, siano forniti di laurea tecnica ed abbiano conseguito una votazione minima di sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo *A* negli istituti tecnici di indirizzo corrispondente agli istituti professionali alla cui presidenza aspirano ». La soluzione da noi suggerita mi sembrava buona, ma (non so se ho capito male) ora nel testo pervenutoci dalla Camera essa è stata rifiutata o almeno è stata usata al riguardo una dizione molto generica, che la potrebbe comprendere, ma anche escludere.

S P I G A R O L I , *relatore*. Tale non è esattamente il significato del testo.

M O N E T I . Sono ben felice di ritirare quanto ho detto, se mi sono sbagliato.

Ho comunque da fare alcune osservazioni ancora circa le norme transitorie: esse mi lasciano alquanto perplesso. Anzitutto mi pare di capire che, secondo il primo comma dell'articolo 7, i professori inclusi nella graduatoria di merito partecipano al concorso riservato per soli titoli; mi sembrano però esclusi i presidi di scuola media che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso a preside, in quanto questo articolo parla di professori, non di presidi. Mi sembra quindi che andrebbe modificata la dizione in questo senso, cioè dicendo: « i professori inclusi, eccetera, e i presidi che hanno conseguito l'idoneità ».

Noto inoltre un contrasto, tra l'articolo 2 che fissa i nuovi criteri per l'assunzione dei presidi e l'articolo 7 che viene a svuotare praticamente di valore le norme dell'articolo 2, perchè afferma che verranno assunti in un concorso riservato per soli titoli coloro che hanno conseguito l'idoneità in un concorso a preside bandito con un sistema del tutto diverso da quello previsto dall'articolo 2. Quindi, mentre nell'articolo 2 affermiamo che per fare bene il preside bisogna conoscere la pedagogia, la psicologia, eccetera, poi, nell'articolo 7, diciamo il contrario, almeno per il 25 per cento dei posti, per dieci anni, accantonato per concorsi per soli titoli, riservati a coloro che sono stati inclusi nella graduatoria di merito di precedenti concorsi.

M O R A B I T O . Meglio sarebbe dire che saranno assegnati giustamente a coloro che, se ci fossero stati i posti, sarebbero già presidi e non avrebbero bisogno di questa legge.

M O N E T I . Capisco le esigenze che si vogliono soddisfare, ma credo che queste si sarebbero potute accogliere diversamente, con una norma transitoria più larga, ma di più breve durata nel tempo.

M O R A B I T O . Questo, per altro, significherebbe in un certo senso fare acquisire ad una legge che non l'ha mai avuta, efficacia retroattiva. Bisogna considerare la situazione di questi presidi idonei, presidi ai quali si è fatta una ingiustizia, perchè se i posti fossero stati messi tutti a concorso, questi già sarebbero presidi di ruolo.

M O N E T I . E questo noi lo abbiamo in un certo modo consacrato, anche se, da un punto di vista strettamente giuridico, chi partecipa ad un concorso senza vincerlo, non può certo definirsi vincitore di concorso, ma soltanto può affermare di aver conseguito la idoneità. Se si adottasse il criterio da lei suggerito dovremmo fare un concorso ogni quindici anni, perchè tanto ci vorrebbe a

sistemare tutti coloro che sono risultati idonei, ma non hanno ottenuto il posto. Si farebbe un nuovo concorso, cioè, soltanto quando tutti quelli che hanno conseguito l'idoneità nel precedente sono stati sistemati. La contraddizione è evidente!

In questa legge si ritiene che un preside non possa essere un buon preside se non conosce alcune materie, come la pedagogia e la psicologia; e si è anche sentito esclamare: finalmente avremo dei buoni presidi! Ma se questa norma è valida, onorevoli colleghi, dovremmo allora prevedere una sanatoria, se si vuole, la più ampia possibile, ma tale che permetta di dare inizio, senza doppi binari, al nuovo sistema di assunzione dei presidi.

L I M O N I . Desidero riallacciarmi all'osservazione del senatore Moneti sulla norma transitoria dell'articolo 7, che prevede la creazione di una graduatoria da compilarsi per tutti i presidi che vanno assegnati ai vari istituti.

Vorrei a questo proposito far osservare al collega che la sua affermazione circa la difformità di valore tra l'idoneità dei presidi che hanno sostenuto il concorso con il sistema precedente e quelli che lo faranno con la nuova legge non ha molto fondamento, perchè anche nei precedenti concorsi, sia pure implicitamente, veniva saggiata la preparazione dei presidi nel campo della psicologia, pedagogia e didattica, anche se queste materie non erano esplicitamente previste tra quelle che formavano oggetto di esame. Ragione questa che mi tranquillizza completamente a proposito del ventilato dubbio di immettere quali presidi nella scuola elementi non sufficientemente preparati sotto questo profilo, in quanto anche ciò che avveniva nei concorsi precedenti può garantirci a pieno circa la preparazione di quei presidi anche in rapporto alle nuove esigenze.

Ma d'altra parte, onorevoli colleghi, siamo sicuri che se anche adottassimo in pieno il nuovo sistema proposto porteremmo come presidi nelle scuole delle persone veramente più idonee di quelle che venivano prescelte con il sistema precedente? Ho molti dubbi in proposito, perchè se è vero che con queste norme noi renderemo un po' più difficile aprire la porta di accesso alla presidenza delle scuole, non sono sicuro che poi, una volta aperto uno spiraglio, entrerebbero soltanto coloro che sono in possesso di tutte le qualità necessarie.

Credo, in altre parole, che questo non sia il sistema più adatto per scegliere funzionari con mansioni così complesse e delicate come quelle di un preside, e sono certo che la prossima legislatura dovrà affrontare seriamente ed in modo organico questo problema, perchè nessuno può nascondersi che fino ad oggi abbiamo assistito a molti, troppi fallimenti in questo campo, con gente che, pur avendo superato in maniera brillante l'esame, si è dimostrata assolutamente incapace di ricoprire l'alta carica che le era stata affidata. E se questo fenomeno si verificasse sporadicamente non vi sarebbe nulla di grave, ma il guaio è che casi del genere si verificano con troppa frequenza, soprattutto nella scuola media.

Ciò premesso, ritengo che sia opportuno, passando ad esaminare il merito dell'articolo 2, appunto prevedere che uno dei temi scritti debba vertere sulla didattica e la pedagogia, in quanto ritengo impossibile che un docente possa educare un bambino senza conoscere almeno in linea di massima le norme che presiedono allo sviluppo ed al funzionamento della mente umana. La mia preferenza va inoltre all'emendamento Moneti, secondo il quale il tema scritto dovrà essere sempre uno, ma scelto dalla Commissione tra argomenti di cultura generale ed argomenti attinenti all'organizzazione e legislazione scolastica.

Le mie maggiori preoccupazioni vanno, comunque, a quelli che sono definiti i problemi di cultura generale. In realtà fino ad oggi questa materia veniva snaturata, perchè di fatto ogni candidato era interrogato nella materia di sua stretta competenza e la cultura generale veniva in pratica inserita molto approssimativamente in un esame specifico su una data materia. Dobbiamo quindi a questo proposito stabilire chiaramente se per « cultura generale » intendiamo una cul-

tura di tipo storico-umanistico o un'altra di genere diverso, come ad esempio quella scientifica e matematica. Dubito infatti che esista un tema così poliedrico da poter essere sufficientemente svolto da chiunque, sulla base di una specifica preparazione e di quelle nozioni, piuttosto vaghe in verità, che ciascuno può avere di un campo che non gli è proprio. Ho timore infatti che con il testo attuale possano venire danneggiati coloro che non hanno particolare dimestichezza con le materie di carattere umanistico (pedagogia, psicologia, didattica) ed a questo proposito ritengo che sia da preferire l'emendamento Moneti, che attenua un po' questo che considero un difetto sostanziale della legge.

S P I G A R O L I , *relatore*. Devo anzitutto ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione e che hanno dato il loro prezioso contributo, illustrando sia gli aspetti positivi che quelli che tali non sono del disegno di legge in esame, presentando al riguardo emendamenti che esamineremo in sede di esame degli articoli.

Di tutte quelle espresse in questa sede, mi sento in particolare di aderire alle tesi del Presidente, dei colleghi Donati e Moneti e del senatore Limoni, per quanto concerne l'articolo 2. Effettivamente, a questo proposito, si deve riconoscere che ci troviamo di fronte ad un testo che lascia molto perplessi in quanto, soprattutto per quanto riguarda le prove scritte, si indicano argomenti troppo limitati. Molto giustamente, il senatore Moneti ha sottolineato la scarsa utilità di questi temi per il raggiungimento del fine primo della legge e cioè l'accertamento delle reali attitudini del candidato a svolgere la funzione di preside. Dallo stesso collega è stato anche osservato, a proposito del secondo tema, che questo agevolerebbe una particolare categoria di candidati a danno di altri, in quanto favorisce tutti coloro che hanno conseguito una laurea in filosofia. Ritengo a questo proposito che una proposta di modifica del testo attuale dovrebbe essere favorevolmente accolta dalla Commissione. Credo, in altre parole, che si possa accogliere l'emendamento prospettato dal senatore Moneti e tendente a ridurre a due i temi per le prove scritte, di cui uno di cultura generale e l'altro relativo ai problemi di organizzazione e legislazione scolastica.

Per quanto riguarda la cultura generale, è indubbio che si deve sempre far riferimento a problemi che abbiano attinenza con il mondo della scuola ed in particolare alle scuole di quel gruppo per cui si sta facendo il concorso. D'altra parte non si può neppure, in questo ambito, prescindere completamente dai problemi di carattere educativo: bisognerà trovare il modo per rendere chiara qual è la volontà del legislatore a questo proposito.

Dovremmo, in conclusione, per impedire che vengano avvantaggiati coloro che hanno una laurea in lettere o in filosofia, sfumare maggiormente il netto e ristretto confine che attualmente delimita gli argomenti indicati, in modo da dare a chiunque la possibilità di affrontare queste prove con le stesse probabilità di riuscita.

A proposito del tema relativo alla cultura generale, si tenga presente che questo è un tema alternativo, e che in sua vece potrebbe essere scelto quello sulla organizzazione e legislazione scolastica. D'altra parte lo stesso tema è già stato ampiamente sperimentato con il regolamento di attuazione del testo unico n. 788 del 1928, in cui sono anche precisati gli argomenti che devono essere affrontati nelle prove scritte previste per la nomina a direttori didattici. Una norma del genere di quella che si vuole introdurre oggi è quindi in vigore ormai da molti anni per i concorsi a posti di direttore didattico e non mi risulta che abbia dato luogo ad inconvenienti.

Anche se la formulazione del tema relativo alla cultura generale può essere senz'altro perfezionata, ritengo che l'introduzione di tale tema migliori decisamente il testo approvato dalla Camera L'emendamento Moneti, poi, migliora notevolmente anche la parte dell'articolo 2 che riguarda le prove orali. Giustamente è stato infatti osservato che nel testo attuale non si prevede affatto un sondaggio della preparazione del candidato su

questioni generali di diritto amministrativo, la conoscenza delle quali ha molta importanza per l'esercizio delle mansioni di preside; inoltre non è chiaramente prevista la conoscenza da parte del candidato dei programmi delle scuole facenti parte del gruppo per il quale egli sostiene il concorso e quindi opportunamente con l'emendamento ricordato, che senz'altro va accolto favorevolmente, si colma anche questa lacuna.

Facendo un passo indietro, mi si consenta di affermare l'opportunità di modificare anche l'articolo 1 (come, del resto, qualcuno dei colleghi intervenuti ha sostenuto), in quella sua parte in cui si dice che possono partecipare ai concorsi coloro che hanno al loro attivo sette anni di servizio di ruolo, in una delle scuole (è implicito) che fanno parte del gruppo per cui il candidato concorre. In questo modo, però, si commette una grave sperequazione ai danni di coloro che hanno prestato servizio — magari per più di sette anni — in una scuola secondaria che non fa parte del gruppo in cui insegnano al momento del concorso. Facciamo l'esempio di un professore che abbia insegnato per dieci anni in una scuola media e che al momento del concorso sia da uno o due anni in servizio nelle scuole superiori: secondo il testo in esame questo professore non potrebbe partecipare nè ai concorsi per la scuola secondaria inferiore (anche se è in possesso per tale scuola di un'anzianità di servizio superiore a quella richiesta dalla legge), nè a quelli per la scuola superiore, in quanto non ha in essa maturato l'anzianità necessaria. È questa una lacuna del testo attuale che ritengo vada senza indugio eliminata con un opportuno emendamento.

Altre osservazioni sono state fatte, come ad esempio quella del collega Moneti a proposito della preparazione specifica dei presidi della scuola media che sono in possesso dei requisiti per poter partecipare ai concorsi per le scuole medie superiori o per gli istituti professionali. Il testo che noi avevamo a suo tempo approvato in prima lettura precisava in modo chiaro ed inequivocabile la necessità di questa preparazione specifica, in quanto esso stabiliva che i presidi di scuola media potevano ad esempio partecipare ai concorsi per gli istituti agrari o professionali per l'agricoltura se in possesso di idoneità per una cattedra di materie tecniche di tali istituti. Tutto questo nel nostro testo era detto molto chiaramente, mentre invece in quello pervenutoci dalla Camera la norma appare più sfumata e non altrettanto chiara, per cui potremmo, semmai, fare in modo di chiarire quella che è una volontà comune, dicendo che i presidi di scuola tecnica, ove si trovino nelle condizioni previste dalla legge, possono concorrere per gli istituti (tecnici o professionali) di indirizzo corrispondente al tipo di preparazione di cui sono in possesso. Comunque, a mio avviso, anche il testo attuale potrebbe consentire di realizzare i passaggi attraverso concorsi che consentano di sistemare ciascuno dei candidati nel tipo di istituto per il quale hanno effettivamente la preparazione necessaria e specifica.

Ritengo inoltre sia da accettare il suggerimento di inserire nell'articolo 7 oltre ai professori anche i presidi di scuola media, in quanto sarebbe iniquo escludere questa categoria dai concorsi riservati a coloro che si trovano in graduatoria di merito per le scuole secondarie superiori.

Sono d'accordo perfettamente con il collega Limoni a proposito dell'inesistenza di un divario sostanziale tra l'attitudine a dirigere la scuola dei presidi reclutati con il vecchio sistema e quelli che lo saranno con il nuovo. Il meccanismo precedente era di una semplicità esemplare: infatti, nell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si prevede che i concorsi a preside consistono in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola. Giustamente è stato osservato che non sarebbe stato possibile trovare dizione più generica di questa, ma in realtà la commissione esaminatrice, se composta di gente preparata e di buon senso, ha piena possibilità di accertare in modo adeguato la preparazione dei vari candidati. Io personalmente ritengo che i presidi nominati in base alle prove sostenute con le norme in vigore siano perfettamente all'altezza del loro compito e così pure gli

idonei che sono rimasti senza posto non certo perchè non sufficientemente preparati. In definitiva, quindi, io non trovo affatto alcuna contraddizione nelle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 7. Una contraddizione, piuttosto — come ha rilevato anche il senatore Donati — si può riscontrare tra il sistema di nomina previsto per i dirigenti delle scuole secondarie e quello delle scuole elementari. Se infatti si considera la legge n. 380 del 23 maggio 1964, sui concorsi e le nomine dei direttori didattici, balza subito agli occhi lo stridente contrasto tra i sistemi adottati per i due casi: i direttori didattici con il nuovo sistema vengono nominati soprattutto attraverso graduatorie ad esaurimento, poichè sono messi a concorso soltanto i posti che rimangono disponibili ad anni alterni, mentre per le graduatorie ad esaurimento dei presidi viene messo a disposizione soltanto il 25 per cento dei posti che si rendono liberi ogni anno, per un periodo di 10 anni.

Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione su un problema che non è stato toccato da nessuno dei colleghi intervenuti. A proposito dell'articolo 7, dobbiamo stare molto attenti alle modalità di formazione delle graduatorie, in quanto i concorsi finora si sono svolti con criteri difformi così che il punteggio di volta in volta assegnato ai candidati non è stato sempre stabilito sulla base degli stessi parametri. In molti concorsi, ad esempio, è stato stabilito un limite massimo del punteggio, mentre per alcuni altri invece tale limite non era previsto; e così ci troviamo di fronte, per quanto concerne gli idonei alla presidenza, a dei punteggi assegnati con criteri non omogenei. È per queste ragioni che ritengo sarebbe più opportuno prevedere che la graduatoria venga formata in base all'anzianità di concorso anzichè in base al punteggio, iscrivendo prima quelli che hanno sostenuto il concorso in tempi più lontani e man mano tutti gli altri. Anche questo non è forse un criterio del tutto giusto ma lo è sempre più dell'altro considerando la difformità dei criteri che riscontriamo nella valutazione della prova orale e dei titoli fatta dalle varie commissioni succedutesi nel tempo.

Concludo ripetendo quanto già ho avuto occasione di affermare nel corso della mia relazione e cioè che il provvedimento sottoposto al nostro esame, anche se può essere in linea di principio criticato perchè sarebbe un provvedimento più generale di riforma di tutto il sistema di reclutamento del personale direttivo e docente della scuola secondaria — come diceva anche il collega Limoni — è sostanzialmente valido pur presentando delle lacune e degli aspetti negativi che sarebbe opportuno eliminare attraverso l'introduzione di appositi emendamenti.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho ascoltato la replica del relatore, nel corso della quale sono state fatte presenti talune preoccupazioni emerse durante la discussione del disegno di legge, il cui testo trasmessoci dalla Camera dei deputati è profondamente modificato rispetto a quello già approvato dalla 6ª Commissione del Senato.

Debbo ricordare che già in questa sede si era parlato, oltre che del problema relativo ai presidi idonei, anche del modo migliore per procedere ad una profonda trasformazione del sistema di reclutamento dei presidi.

L'VIII Commissione della Camera dei deputati ha discusso, unitamente al testo trasmesso dal Senato, anche altre proposte di legge, giacenti presso quella Camera, sullo stesso argomento, ed ha approvato il testo che ora è sottoposto al nostro esame.

Come è apparso evidente dalla replica del senatore Spigaroli, vi sono due o tre aspetti problematici, contrastanti e contraddittori, che indubbiamente meritano un attento esame da parte di questa Commissione, esame che faremo quando discuteremo i singoli emendamenti.

È indubbio che le novità del testo in discussione sono legate soprattutto ad una prova più severa per il reclutamento dei presidi. È stato ricordato, infatti, che il precedente sistema di reclutamento era molto semplice, ma è come dire che non era il sistema migliore per selezionare effettivamente coloro che aspiravano ad assumere le responsabilità di una presidenza con pienezza

di preparazione. Diventa infatti difficile poter ottenere questi risultati attraverso un rapido colloquio. D'altra parte è stata invocata più volte, dai vari settori politici della Camera dei deputati, la necessità di un più rigoroso accertamento delle capacità e quindi della preparazione e delle attitudini di colui che aspira alla presidenza.

La prova scritta è stata messa in discussione non come tale ma avendo riguardo al suo contenuto; indubbiamente però essa è una testimonianza da non trascurare circa la serietà di queste prove di concorso, così come altrettante garanzie sono rappresentate dalla costituzione della commissione, dall'avvicendamento dei commissari e dal parere che su questi argomenti dovrà dare il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda la prova orale, si potrà forse, sulla base delle obiettive istanze avanzate in questa sede, modificarne il contenuto, ma in realtà, da quanto ho ascoltato dal senatore Donati, non mi sembra vi sia una profonda difformità tra la situazione reale e quanto viene auspicato, perchè quando la legge stabilisce che il colloquio deve vertere su argomenti relativi all'ordinamento giuridico e amministrativo delle scuole secondarie, implicitamente reputa necessaria anche una certa preparazione in diritto amministrativo, anche se naturalmente il colloquio è limitato a quella parte di tale diritto che ha più stretta attinenza con il tipo di scuola per cui viene bandito il concorso.

Tra i problemi che più hanno appassionato l'VIII Commissione ve ne sono due che mi sembrano particolarmente interessanti. Innanzitutto, l'affermazione da parte di alcuni della necessità di distinguere i concorsi per preside degli istituti tecnici da quelli per gli istituti professionali facendo soprattutto riferimento all'attuale ordinamento del nostro Ministero, che ha appunto una apposita direzione degli istituti professionali. Nel momento in cui è stata decisa l'unificazione dei tre ordini di presidenza, era sorta la speranza di riuscire a tenere uniti questi due settori della scuola per una maggiore espansione dell'istruzione professionale. Credo però che non sia su questo piano, data la situazione attuale, che si possa sanare la divisione esistente tra i due tipi di scuola. Il Governo, comunque, non sarebbe avverso ad una proposta che tendesse a risolvere questa situazione in modo diverso da quanto previsto nel testo pervenuto dalla Camera.

L'altro problema, che mi sembra essere molto più delicato e sul quale ritengo si abbiano da parte di tutti notevoli perplessità, è quello relativo alla necessità di uno specifico titolo e di una particolare preparazione tecnica degli aspiranti alla presidenza delle scuole di istruzione tecnica e professionale. Qui ci troviamo di fronte ad una mutazione di concezioni che è stata avvertita da molti ed in conseguenza della quale si è cercato di far evolvere la situazione attuale, dando alla figura del preside un carattere nuovo, legato più ad un interesse di ordinata pedagogia nella scuola che non ad una preparazione specifica per un determinato tipo di scuola. Sembrerebbe quindi opportuno che non vi fosse alcuna barriera che si opponesse alle possibilità di spostamento di aspiranti alla presidenza da un settore all'altro nonostante la diversa preparazione di ciascuno.

Sembra, in altre parole, possibile che un preside proveniente da una scuola umanistica, ad esempio, ma che conosca a fondo i problemi attinenti alla educazione e alla formazione dei giovani, possa con la stessa facilità e responsabilità attendere anche alla presidenza di un istituto tecnico industriale o agrario, in quanto sono i professori specificamente preparati per le varie materie che si devono preoccupare della preparazione diretta dei giovani, mentre al preside non compete altro che coordinare e sovrintendere alla loro specifica attività. Non mi nascondo che da parte dei professori e dei presidi degli istituti tecnici e professionali vi è una certa contrarietà a questa impostazione.

D O N A T I . Si tratta di una contrarietà ragionevole.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dal suo punto di

vista il senatore Donati può avere ragione, ed effettivamente di fronte a questo testo, così faticosamente elaborato, non mi sento di dargli del tutto torto. Ciò non toglie però che, in linea di principio, una possibilità di interscambio dei presidi tra i vari tipi di scuola, potrebbe dimostrarsi quanto mai utile sia per gli istituti a carattere umanistico sia per quelli a carattere tecnico-professionale, contribuendo ad avvicinare questi due settori, che per tradizione appaiono contrapposti ed inconciliabili.

Naturalmente non è che il rappresentante del Governo dicendo ciò intende proporre l'affossamento di questo disegno di legge, qualora non siano accettate le semplificazioni indicate, in quanto, come ho detto, il problema è ancora del tutto aperto su questo argomento. Ma, per la responsabilità che mi compete e che cerco sempre di tradurre in atto, desidero ricordare alla Commissione che il problema è di notevole importanza e che non va trascurato aprioristicamente. Ne riparleremo comunque se verrà presentato un emendamento in questo senso, ma sia ben chiaro che di ciò non intendo assolutamente fare alcuna pregiudiziale.

Per quanto riguarda la norma transitoria prevista all'articolo 7, non mi nascondo che il problema si è sempre presentato molto grave e delicato, dato il numero limitato di presidenze disponibili e quello invece eccezionalmente alto degli idonei. Non si è inteso certo con questo articolo risolvere completamente il problema, ma l'aver consentito l'inserimento degli idonei nella misura del venticinque per cento è già qualcosa in favore di questa categoria, mentre invece il limite di dieci anni per la graduatoria nazionale è stato fissato per non accendere eccessive speranze e per non mantenere in atto una graduatoria per idonei ormai vicini al compimento della loro carriera scolastica.

Per quanto riguarda la sostituzione del criterio dell'anzianità a quello dei titoli, proposta dal senatore Spigaroli, devo dire che essa è stata oggetto di un approfondito esame: se si facesse ricorso al solo criterio dell'anzianità, si rischierebbe di recuperare ad una età già avanzata persone che conseguirono l'idoneità quindici anni fa, il che non avvantaggerebbe nè loro nè la scuola. Sappiamo che il punteggio non è stato assegnato nello stesso modo in tutti i concorsi: peraltro, da un attento esame comparativo si è potuto constatare che non vi sono mai state profonde difformità, per cui il criterio del punteggio appare, nonostante tutto, il migliore. D'altra parte, nei concorsi precedenti le Commissioni hanno redatto delle graduatorie di merito (non è tecnicamente giusto parlare di idoneità) largheggiando notevolmente nelle valutazioni, visto che attraverso il colloquio non vi è mai stata la possibilità di non approvare qualcuno, con la conseguenza che in tali graduatorie sono stati introdotti anche candidati con punteggi molto bassi, più per misericordia che per merito. Ecco perchè la legge prevede che non si dia più questo tipo di idoneità e che l'efficacia delle eventuali graduatorie di merito non superi i due anni.

È chiaro che la norma contenuta nell'articolo 7 è un po' estranea a tutto il complesso del provvedimento (non per nulla è stata inserita tra le norme transitorie), ma risponde ad una sentita aspettativa delle categorie interessate e legata anche ad un principio di equità, visto che in un precedente provvedimento abbiamo previsto, per altre categorie, la possibilità di immettere nelle presidenze della scuola media gli iscritti nelle graduatorie di merito.

Per tutte queste ragioni sono favorevole a questo disegno di legge. Termino così il mio intervento rimanendo in attesa degli emendamenti che verranno presentati, e riservandomi di esprimere con esattezza il mio pensiero su ciascuno di essi. Mi auguro che la Commissione faccia il possibile per affrettare i tempi, in quanto il disegno di legge dovrà tornare alla Camera ed è necessario procedere con la maggiore sollecitudine possibile se vogliamo che il provvedimento divenga operante prima dello scadere della legislatura.

P R E S I D E N T E . I testi degli emendamenti debbono ancora essere stampati; sospendo brevemente la discussione, in attesa di avere la disponibilità di tali documenti.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura » (2406-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, cercherò di essere molto breve. Nella seduta del 4 ottobre ultimo scorso la nostra Commissione aveva approvato il disegno di legge di iniziativa governativa: « Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura ».

Il nostro Presidente aveva illustrato il disegno di legge dimostrando la necessità di valorizzare un settore tanto importante e delicato per la cultura, intimamente collegato con le esigenze della ricerca e del progresso degli studi.

Il disegno di legge da noi approvato è passato alla Camera dei deputati: essa non ha assolutamente emendato il testo di legge da noi approvato e vi ha solo aggiunto tre articoli.

Preciso che chi ha esaminato alla Camera questo disegno di legge non è stata l'VIII Commissione, ma la I Commissione (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego). Così stando le cose io mi soffermerò unicamente ad esaminare brevemente i tre articoli che la Camera ha aggiunto al nostro disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In essi è accolta anche una istanza che lei, mi pare, affacciò nella discussione precedente.

Z A C C A R I , *relatore*. Nella precedente discussione mi ero permesso di presentare due emendamenti al testo del disegno di legge, non accolti dalla Commissione anche per delle perplessità espresse dall'onorevole Presidente e dall'onorevole rappresentante del Governo.

La Camera, invece, pur non accogliendo gli emendamenti nel testo che avevo proposto, ne ha fatto suo lo spirito emendando i nuovi tre articoli.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Zaccari aveva nelle sue parole una punta non dico maliziosa, ma di critica. La Commissione competente è stata la I e in quella occasione io non rappresentavo il Governo, ma ho fatto presente che al Senato c'erano stati ordini del giorno tendenti a fare in modo che sul piano esecutivo si potesse operare in questo modo. Ho tutelato quindi l'istanza della Commissione.

Z A C C A R I , *relatore*. L'articolo 2 recita: « Nell'applicazione della presente legge relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto-bibliotecario, di primo ragioniere e di primo aiutante, e alle qualifiche equiparate, sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami previsti dai citati articoli ».

Questo è un articolo completamente nuovo perchè tratta un problema che in questa Commissione non avevamo assolutamente affrontato. Si tratta praticamente, come gli onorevoli colleghi vedono, di un articolo

aggiuntivo riguardante la promozione dalle qualifiche inferiori, nel quale si stabilisce una deroga agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico sullo statuto dei dipendenti civili dello Stato.

Il testo unico all'articolo 164 tratta della promozione a direttore di sezione e stabilisce che i « posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quarto mediante concorsi per merito distinto e per tre quarti mediante esami di idoneità ».

L'articolo 176, sulla promozione a primo segretario, afferma che « i posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti per un quarto mediante concorsi per merito distinto e per tre quarti mediante esami di idoneità ».

L'articolo 185, sulla promozione a primo archivista, stabilisce che « le promozioni a primo archivista si conseguono mediante un concorso per esami nel limite di un terzo e per scrutinio per merito comparativo nel limite di due terzi ». Questo è quanto sancisce il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con questo articolo praticamente si stabilisce una deroga a quanto fissato dagli articoli che ho avuto l'onore di leggere, al fine di consentire al personale dei gradi inferiori di passare ai gradi superiori per merito comparativo.

Questo è giustificato, a parer mio, dall'elevatissimo numero di posti vacanti nei gradi superiori creati dai nuovi organici in aggiunta a quelli già disponibili e non coperti, tanto che sembra che, nonostante la norma in parola, molti posti rimarranno vacanti perchè l'articolo precisa che gli impiegati, per conseguire questa promozione, devono aver maturato l'anzianità di servizio richiesta dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati, recita: « Nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva ed ausiliaria indetto in applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età.

Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del 50 per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti ».

In questo articolo è recepito lo spirito dell'emendamento che mi ero permesso di presentare nella seduta del 4 ottobre proprio per andare incontro alle legittime aspettative di un personale qualificato e che svolge attività utile e indispensabile al buon andamento delle biblioteche.

L'articolo 4, infine, stabilisce: « Il personale di cui alle tabelle allegate alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della medesima, abbia raggiunto i 65 anni di età o che li raggiunga entro un triennio e che non abbia compiuto venti anni di effettivo servizio, può essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento dei venti anni di effettivo servizio, semprechè non superi i 70 anni di età ».

Nell'emendamento che avevo presentato nella nostra Commissione avevo limitato il beneficio solo alla carriera direttiva; qui invece esso è praticamente esteso a tutti.

Si tratta in sostanza di dare la possibilità a tutti i dipendenti di maturare almeno venti anni di anzianità; si tratta di assicurare a tutti un minimo di pensione. Questo è l'aspetto umanitario, di fronte al quale io penso che la Commissione non possa che dare parere favorevole.

Ho cercato di illustrare brevemente questi tre nuovi articoli che mi permetto proporre all'approvazione della nostra Commissione.

R O M A N O . Concordiamo con la proposta del relatore di approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Do anzitutto lettura dell'articolo 1, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel Titolo IV e relative alle Soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, Istituto di patologia del libro e Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle date in esse stabilite.

I contingenti numerici relativi a ciascuno degli Istituti elencati nel comma precedente sono determinati o modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Do ora lettura dell'articolo 2. Trattasi di una nuova norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Nell'applicazione della presente legge, relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto-bibliotecario, di primo ragioniere e di primo aiutante, e alle qualifiche equiparate, sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami previsti dai citati articoli.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva ed ausiliaria indetto in applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età.

Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riser vata del 50 per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della medesima, abbia raggiunto i 65 anni di età o che li raggiunga entro un triennio e che non abbia compiuto venti anni di effettivo servizio, può essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento dei venti anni di effettivo servizio, semprechè non superi i 70 anni di età.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5, che corrisponde all'articolo 2 del testo già approvato dal Senato; esso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le somme che l'articolo 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stabilito in aumento, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, agli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966.

Do lettura delle tabelle:

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe	52 (*a*)	19	5	3	3	30	82 (*a*)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe							
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe	60	30	7	6	7	50	110
325	Bibliotecari di 1ª classe							
271	Bibliotecari di 2ª classe	118	73	17	15	15	120	238
229	Bibliotecari di 3ª classe							
	Totali	230	122	29	24	25	200	430

(*a*) Oltre a 7 posti in soprannumero (ora ridotti a 4) da assorbire per la legge 7 dicembre 1961, n. 1264. - 8 posti sono attribuiti alla qualifica di Ispettore bibliografico e di Ispettore generale bibliografico.

CARRIERA DI CONCETTO (Aiuto bibliotecari) TABELLA *B*

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
500	Aiuto bibliotecari capi	10	8	2	—	—	10	20
402	Aiuto bibliotecari principali	22	13	3	2	2	20	42
325	Primi aiuto bibliotecari	38	20	4	3	3	30	68
271	Aiuto bibliotecari							
229	Vice aiuto bibliotecari	130	77	16	13	14	120	250
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti							
	Totali	200	118	25	18	19	180	380
	CARRIERA DI CONCETTO (Ragionieri)							
500	Ragionieri capi	3	5	—	—	—	5 (*a*)	8 (*a*)
402	Ragionieri principali	7	3	1	1	1	6	13
325	Primi ragionieri	13	4	1	1	1	7	20
271	Ragionieri							
229	Ragionieri aggiunti	37	8	2	1	1	12	49
202	Vice ragionieri							
	Totali	60	20	4	3	3	30	90

(*a*) Di cui 3 con la qualifica di Ispettore di ragioneria.

TABELLA *C*

CARRIERA ESECUTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
271	Aiutanti capi	36 (*a*)	25	5	4	5	39	75
229	Primi aiutanti	80	41	9	7	8	65	145
202	Aiutanti	251	125	39	23	24	211	462
180	Dattilografi o distributori							
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti							
	Totali.....	367	191	53	34	37	315	682

(*a*) 1 posto in più in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

TABELLA *D*

CARRIERA PERSONALE AUSILIARIO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
173	Sorveglianti	80	36	10	9	10	65	145
163	Custodi.....	320	156	40	29	30	255	575
153	Fattorini							
	Totali.....	400	192	50	38	40	320	720

TABELLA *E*

CARRIERE SPECIALI PER L'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E I LABORATORI DI RESTAURO DELLE BIBLIOTECHE STATALI

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
	CARRIERA DIRETTIVA							
500 402 325 271 229	Chimici, fisici, biologi e tecnologi	4 (*a*)	3	1	1	1	6	10 (*a*)
	Totali.....	4	3	1	1	1	6	10
	CARRIERA ESECUTIVA							
271 229 202 180	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai.....	8 (*b*)	5	2	2	1	10	18 (*b*)
	Totali.....	8	5	2	2	1	10	18

(*a*) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinii per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella *R* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

(*b*) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore, in conformità con la nota alla tabella *R* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

TABELLA *F*

OPERAI DI RUOLO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
167	Specializzati	—	2	—	—	1	3	3
157	Qualificati in soprannumero..	4 + 3 (*a*)	8	3	2	2	15	19 (*a*)
	Totali	4 + 3	10	3	2	3	18	22

(*a*) Vengono riassorbiti nell'organico i 3 posti in soprannumero.

A tali tabelle la Camera non ha apportato emendamenti.

Metto pertanto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Ripresa della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » (1476-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge n. 1476-B.

M O R A B I T O . Esaminando le vicende del disegno di legge, si direbbe che i presidi idonei della scuola secondaria di secondo grado siano stati sfortunati fin dall'inizio. Quando infatti discutemmo la legge sull'immissione in ruolo dei presidi idonei delle scuole di primo grado, sarebbe stato ovvio, per un elementare principio di giustizia, prevedere lo stesso trattamento anche per quelli di cui ci stiamo occupando oggi, tanto più che ritengo che, sul piano del merito, sia da preferirsi colui che ha vinto un concorso per preside della scuola secondaria di secondo grado a colui che ne ha vinto uno simile per la scuola secondaria di primo grado. Allora però vi furono notevoli resistenze, anche da parte del Governo, a procedere all'elaborazione di un unico provvedimento: ed è per questo che parlavo di sfortuna, in quanto si volle trattare a parte la situazione dei presidi della scuola secondaria superiore, procrastinando nel tempo la soluzione dei loro problemi. Ora finalmente si è giunti a questo travagliato disegno di legge. Esso, nonostante il tempo trascorso, merita indubbiamente severe critiche. È da criticare, ad esempio, il fatto che si sia voluto rendere più difficile il concorso per quelli che non hanno una preparazione particolare in pedagogia e psicologia, anche se, come gli ingegneri, hanno dovuto faticare molto di più di un laureato in lettere e filosofia per ottenere il loro titolo di studio.

Indubbiamente quindi il provvedimento dovrebbe essere emendato: d'altra parte perchè alla Camera possa essere nuovamente preso in considerazione, discusso ed approvato sono necessari dei tempi tecnici che destano in me notevole preoccupazione; temo infatti che i concorrenti idonei per posti di preside nella scuola secondaria superiore, siano destinati a non vedere ancora una volta realizzata la loro più viva aspirazione. D'altra parte, però, non mi sento neppure di proporre di approvare così come è il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera perchè in esso sono contenuti ancora difetti veramente preoccupanti. Così ad esempio non può certo venire approvato senza modifiche l'articolo 9, con cui si stabilisce che il provvedimento non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore di esso. A questo proposito vi è una situazione curiosa, in quanto alcune commissioni sono già state nominate ed hanno provveduto a svolgere alcuni atti preliminari, come l'esame dei titoli, mentre altre, soprattutto quelle degli istituti professionali, non sono state ancora nominate: accadrebbe allora che per concorsi già banditi da tempo (come ad esempio quello per gli istituti professionali bandito il 10 marzo 1967) si dovrebbe applicare la nuova legge con la conseguenza per i candidati di dover completamente rivedere la loro preparazione. Per questo motivo io avevo presentato un emendamento tendente a procrastinare di sei mesi la applicazione di questa legge, emendamento che, reputando che la legge sarebbe stata immediatamente approvata in questa sede, avevo successivamente trasformato in ordine del giorno. Adesso però, visto che il disegno di legge dovrà comunque tornare alla Camera, ritiro l'ordine del giorno e ne ripropongo il contenuto come emendamento, nel tentativo di assicurare giustizia a tutti.

Spero che i fatti possano smentirmi, ma devo confessare ai colleghi che temo vivamente che questo nuovo rinvio alla Camera finisca per insabbiare definitivamente il disegno di legge, prospettiva questa che francamente non mi piace affatto.

R O M A N O . In linea di principio noi saremmo favorevoli all'approvazione immediata del provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera. Se tuttavia saranno presentati degli emendamenti di natura esclusivamente tecnica, potremo anche prenderli in esame, purchè vi sia il preciso impegno del Governo di fare in modo che il provvedimento venga poi approvato in tempo utile anche dalla Camera. Se però verranno presentati emendamenti che investono questioni di principio (come quello della separazione dell'istruzione professionale dall'istruzione tecnica) insisteremo ancora per l'approvazione immediata del testo pervenutoci dalla Camera: la responsabilità di un eventuale insabbiamento del disegno di legge a causa del suo rinvio all'altro ramo del Parlamento sarebbe, sia ben chiaro, completamente di coloro che intendono affrontare questioni di così vasta portata alla fine della legislatura.

D O N A T I . Mi spiace di non trovarmi d'accordo con il senatore Romano: devo anzi preannunciare che ho già predisposto alcuni emendamenti che tendono a distinguere le scuole secondo un certo criterio. Il pretendere il contrario infatti sarebbe assurdo, perchè in un istituto d'arte o in uno industriale sono a volte investiti addirittura miliardi in macchinari e attrezzature ed io mi chiedo in che modo un insegnante innamorato del greco possa presiedere ad un istituto che è in realtà una vera e propria azienda tecnica.

S C A R P I N O . In questo modo faremmo fare un salto qualitativo alla scuola italiana.

P R E S I D E N T E . Per quali motivi un umanista dovrebbe andare a presiedere una scuola tecnica?

D O N A T I . È chiaro: per motivi di sede. Tutti sappiamo che per ragioni familiari chiunque è disposto ad abbandonare le propensioni personali e a passar sopra i propri interessi culturali. Avremo così professori di greco che andranno a dirigere un istituto agrario o professionale e viceversa, soltanto per non allontanarsi dalla sede in cui si trovano. Ritengo che questa sia una assurdità: non capisco come possiate chiamarlo salto qualitativo; salto indietro, se mai, ma non certo in avanti.

Sono pertanto decisamente contrario all'articolo 1 di questo provvedimento, stilato a mio avviso da ottimi teorici, che non hanno però mai vissuto e sofferto nella scuola, che non capiscono qual è la funzione di un preside, che non può certo ridursi ad essere un osservatore estraneo dell'attività didattica, ma che deve alimentarsi della passione che sente per il tipo di scuola nel quale opera. Ma quale passione potrei io avere per una serie di macchine, per un tipo di produzione incessantemente evolventesi secondo tecniche che non riesco ad afferrare? Quale contributo potrei dare io alla formazione di una mentalità tecnica, io che ho tutti altri interessi? E, naturalmente, lo stesso discorso vale per un laureato in agricoltura trapiantato in un istituto per l'industria o per il tessuto che non ha mai visto. In questo modo veramente la funzione del preside si riduce a quella di un burocrate che siede in un ufficio e distribuisce gli incarichi senza più nulla conoscere nè della scuola, nè degli scolari, nè delle famiglie.

S C A R P I N O . Sono tutte parole!

D O N A T I . Non sono parole, ma fatti concreti, fatti che noi già viviamo, che chiunque può confermare solo che sappia come vanno le cose in certe scuole medie, che sono in mano ad ottime persone, la cui preparazione è però quella di un perito agrario e il cui interesse va quindi tutto all'agricoltura.

P R E S I D E N T E . Questa è deficienza di cultura.

D O N A T I . Esatto, e altrettanto può dirsi per il laureato in agraria che domani andrà in un liceo classico.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma il liceo classico l'ha fatto anche lui.

D O N A T I . Non significa niente. Queste cose non le posso concepire: questa è una legge che fa crollare i fondamenti della scuola.

S C A R P I N O . L'articolo 2 offre sufficienti garanzie, senatore Donati. Se poi vogliamo insistere sulle vecchie norme è un altro conto.

D O N A T I . Quelle garanzie verrebbero eluse con i trasferimenti; poi colui che insegna in un istituto professionale lo troveremo in un liceo classico. Ma pensateci due volte! Come si fa a fare queste cose! Esiste già una norma che consente il passaggio di preside dagli istituti tecnici commerciali a quelli classici o dai classici ai tecnici, con una certa graduatoria; ma queste sono orme esistenti, mentre ora oltrepasseremmo ogni limite.

R O M A N O . Dobbiamo elevare il livello degli istituti professionali.

D O N A T I . Ormai determinati tipi di scuole sono aziende: ci sono tanti istituti che stanno lavorando come aziende. Immaginate un professore di lettere quale competenza può avere in materia.

P R E S I D E N T E . Lei ha ragione, ma la scuola non è soltanto una azienda: l'azienda, certo, ha la sua ragion d'essere, ma non può mai esaurire i compiti della scuola. Il terzo comma dell'articolo 1 dice che « possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio in ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza ». Il che significa che se, per esempio, nell'istituto agrario vi è un professore di lettere, questi potrà dirigere la scuola.

F A R N E T I A R I E L L A . Sarà certo, non il direttore dell'azienda, ma il preside della scuola.

D O N A T I . Cambia il nome ma la sostanza è la stessa. Così è nel campo degli istituti tecnici e professionali, cioè di quegli istituti che sono veramente organizzati a tipo di azienda con una grande varietà: vi sono ben 29 tipi. Vi immaginate un preside che passa da un tipo all'altro con una estrema facilità! Con le norme attuali passano liberamente da uno all'altro quelli degli istituti tecnici che appartengono allo stesso tipo; con le norme qui proposte chi è commercialista potrà benissimo passare dagli istituti tecnici commerciali, a quelli agrari, marinari e via di seguito. Ora io mi domando: pensate voi che dirigere una scuola o un'altra sia la stessa cosa? Credo francamente che voi stiate facendo un grosso errore, con una faciloneria paurosa. Pensateci bene, perchè sfasciare è facile, ma ricostruire è estremamente difficile. Noi, alla fine della legislatura, avevamo preparato una leggina che non voleva compromettere nulla: è tornata ora trasformata in un provvedimento di ben altra portata. Mi chiedo se sia davvero opportuno procedere con questa fretta, con questa inconsapevolezza.

Io mi sono fermato su alcuni aspetti ma ci sono parecchie altre cose che non vanno in questa legge. Mi sono limitato all'articolo 1 ed ho proposto delle modifiche. Voi, infatti, ponete una identificazione tra una serie di materie e di gruppi di scuole che sono invece profondamente diversi. Voi attuate una difesa dei classici soltanto apparente, ma in realtà li mettete in serio pericolo con le norme esistenti, non eliminando la possibilità di trasferimento. In tal modo troveremo tranquillamente a Roma un agrario a dirigere, ad esempio, un liceo come il Tasso o il Mamiani!

R O M A N O . Non è un grosso male.

D O N A T I . È già un grosso male il fatto che diriga una azienda agricola, figuriamoci un istituto classico!

B E L L I S A R I O . Senatore Donati, lei sta parlando in contraddizione con quello che ha affermato a proposito del disegno di legge sui bienni.

D O N A T I . Davvero non mi sembra; allora ho semplicemente detto che nei bienni esistono delle materie culturali comuni.

Passando ad illustrare i miei emendamenti presentati all'articolo 1 ricordo che nel terzo comma proporrei di sostituire le parole: « possono partecipare al concorso », con le altre: « possono partecipare al concorso di cui alle lettere *a*) e *b*) ». Alla fine del terzo comma vorrei poi aggiungere le parole: « possono essere ammessi al concorso per le presidenze di cui alla lettera *b*) anche gli insegnanti titolari negli istituti tecnici e professionali in possesso di una abilitazione valida per l'insegnamento in una qualsiasi cattedra degli istituti di cui alla stessa lettera *b*) ».

La ragione di tali emendamenti è la seguente: se io intendo impedire al professore di lettere di partecipare al concorso per preside di un istituto industriale, professionale o agrario, è logico che devo riconoscergli il diritto di concorrere alla presidenza di un istituto nel quale sia abilitato all'insegnamento di qualche materia.

L'ultimo mio emendamento si propone di aggiungere al terzo comma il seguente: « Ai concorsi per le scuole di cui alla lettera *c*) sono ammessi soltanto i titolari di cattedra in possesso di laurea e tecniche corrispondenti ai particolari indirizzi della scuola da presiedere ». Ho preparato questo punto affrettatamente: forse basterebbe richiamarsi alla legislazione vigente che sotto questo aspetto è buona.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

a) scuola media;

b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

c) istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato 4 anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

All'articolo 1 è stato presentato da parte dei senatori Bellisario, Spigaroli e Baldini un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma, lettera *c*), le parole: « e istituti di istruzione professionale »; e ad aggiungere, dopo la lettera *c*) la seguente lettera *d*) « istituti di istruzione professionale ».

F A R N E T I A R I E L L A . Tutto questo è in contraddizione con il disegno di legge sui bienni.

D O N A T I . I bienni, oltre ad avere un aspetto di identità, avevano anche un aspetto di differenziazione.

B E L L I S A R I O . Il mio emendamento ha un aspetto più pratico che teorico. Dal momento cioè che esistono due direzioni generali, una per l'istruzione tecnica e una per l'istruzione professionale, non si capisce perchè si sia fatto di questi due tipi di istruzione un gruppo unico riunendo invece in un altro gruppo l'istruzione classica, scientifica e magistrale. Questa que-

stione, in ogni modo, potrebbe essere anche secondaria e su di essa non insisterei; insisto invece sul mio emendamento per il fatto che, se si fa un unico concorso per le presidenze degli istituti tecnici e per quelle degli istituti professionali, può succedere (e io prevedo che succederà) che i vincitori preferiscano alla presidenza degli istituti professionali quella degli istituti tecnici; il che ci porterebbe a non fronteggiare la carenza di presidi negli istituti professionali, del che io sono particolarmente preoccupato. Il mio emendamento, in altre parole, non intende porre in discussione la questione del rapporto tra istruzione tecnica e istruzione professionale, perchè non è su questo piano che mi sto muovendo: sono soltanto spinto dal desiderio di salvaguardare quanto più è possibile il buon funzionamento degli istituti professionali, vale a dire la regolarizzazione della direzione di questi.

S C A R P I N O . Questo si potrebbe fare con un ordine del giorno.

B E L L I S A R I O . Siccome voi tutti conoscete la situazione di crisi degli istituti professionali, desidererei che voi credeste alla buona intenzione che ho messo nel presentare questo emendamento. Aggiungo, comunque, che se questo disegno di legge dovesse ritornare alla Camera esclusivamente per questo emendamento, allora io dichiaro fin da adesso che vi rinuncio e lo ritiro.

D O N A T I . Ma è valido.

B E L L I S A R I O . Sì, ma non tanto da mettere a repentaglio l'approvazione di questo disegno di legge. Per questo motivo vorrei pregare la Presidenza di voler sospendere la votazione sul mio emendamento e procedere oltre.

D O N A T I . Se il collega Bellisario ritira l'emendamento, allora lo presento io.

S C A R P I N O . Desidero precisare la nostra posizione sull'emendamento relativo alla lettera *c*). Abbiamo già avuto modo di intrattenerci sulle questioni relative alla unitarietà del processo educativo dell'istituto tecnico e di quello professionale. Vi sono, in proposito, dei provvedimenti di legge giacenti alla Camera dei deputati. Ci siamo anche occupati della scarsissima produttività di questi istituti professionali, per i quali si è sollecitato anche un intervento da parte del Governo con proposte che tenessero conto di quelle di iniziativa parlamentare. Evidentemente il problema ritorna ora d'attualità. Il senatore Bellisario poco fa ha avuto il buon gusto di far rilevare amabilmente al collega Donati la contraddizione in cui cade, nel senso che, essendo il senatore Donati il primo firmatario del disegno di legge sui bienni, si adoperò, assieme agli altri componenti della speciale sottocommissione, per la elevazione, attraverso l'insegnamento delle materie comuni, del livello degli istituti professionali; tanto è vero, se non ricordo male, che perfino gli alberghieri dovranno frequentare un certo numero di ore settimanali di italiano, in modo da non costituire più una specie di sottoprodotti della scuola, oggetto più di dileggio che di apprezzamento, ma da acquisire, alla conclusione del ciclo scolastico, una dignità uguale a quella degli altri licenziati dagli istituti professionali. Il senatore Bellisario non ha mancato di sottolineare la situazione di crisi in cui versano gli istituti professionali, ragione per cui si giustifica pienamente l'impegno a rivalutarli, avvicinandoli quanto più possibile agli istituti di istruzione tecnica. L'onorevole sottosegretario Elkan, nella sua lucida esposizione sulle finalità del disegno di legge in esame, che è frutto di uno studio abbastanza intenso e tormentato di un'apposita sottocommissione, ha formulato alcune proposte.

Ora, osservo che il preside deve dirigere una comunità scolastica, la quale deve essere — l'abbiamo sostenuto in sede di discussione della legge delega al Governo per lo stato giuridico — una comunità viva, inserita in una realtà sociale, economica. Tale preside, pertanto, deve assommare certe caratteristiche e possedere una perso-

nalità particolare per dirigere, recependo le esigenze dell'evolversi della società che circonda la scuola. Altrimenti non avrebbe senso il processo educativo unitario: esso ne uscirebbe ancora frantumato, come avvenne per la categoria dei professori della generazione della cosiddetta unità d'Italia, categoria che si ritrova suddivisa in tanti schieramenti e scompartimenti stagni, i quali hanno creata una situazione che rende molto difficile far sentire la loro influenza sui giovani e l'interesse dello sviluppo di una scuola democratica. Insomma avremmo tanti presidi per quanti sono i tipi di scuola, la qual cosa è semplicemente assurda, perchè chi insegna in una scuola professionale può benissimo aspirare a diventare preside di un liceo. D'altro canto, il proponente della legge si è preoccupato di stabilire, all'articolo 2, le modalità dell'esame scritto e orale, onde possa aversi la garanzia di capacità e serietà, come diceva poco fa l'onorevole Elkan, anche se non condivido la breccia che lo stesso Sottosegretario ha aperto, allorchè ha ammesso la possibilità di modificare gli argomenti sui quali devono vertere le prove orali. Nè sono convinto, come l'onorevole Elkan, che quando si tratti di istituti di istruzione tecnica e professionale, i contenuti culturali umanistici tendano a inserirsi nelle scuole tecniche. Il senatore Bellisario ha detto tante volte, anche se stamattina l'ha voluto dimenticare...

B E L L I S A R I O . Ho detto prima che volevo eludere questo discorso e che il mio intento era soltanto di carattere pratico. Comunque, se il senatore Scarpino vuole essere coerente col discorso che ha fatto, occorre distrugga ogni differenziazione tra gruppo *b* e gruppo *c*.

R O M A N O . Se foste d'accordo, potremmo farlo senz'altro.

B E L L I S A R I O . Io sono prontissimo a farlo. Comunque il senatore Scarpino non può tentare di cogliermi in contraddizione.

S C A R P I N O . Non è questo il mio obiettivo. Il fatto è che il senatore Bellisario ha fatto un discorso che voleva essere tecnico...

B E L L I S A R I O . Fino a che non si riforma la scuola secondaria superiore, questa è la realtà.

S C A R P I N O . Non è che il problema si esaurisca con la presente legislatura. Comunque, è evidente che tutto quello che può essere apportato di migliorativo nel disegno di legge in discussione, tutto ciò che può andare a favore degli istituti tecnici e professionali in una organizzazione di tipo unitario è bene che lo si faccia subito.

B E L L I S A R I O . La difficoltà sta nello stabilire il rapporto tra cultura tecnica e umanistica.

S C A R P I N O . Tutti siamo convinti che la formazione del giovane deve essere critica e quindi di per sè scientifica e storicamente valida. Se lo facciamo per i giovani e non lo pretendiamo per i presidi attraverso prove di esame scritto e orale, mi domando quale garanzia possiamo avere per la scuola. Ecco il motivo per cui riteniamo inaccettabile l'emendamento proposto all'articolo 1 e anche quello all'articolo 2, che concerne prove di cultura generale, una formula che vorrebbe dire tutto o poco o niente.

Ad ogni modo, penso che come Commissione dovremmo responsabilmente tenere presente quanto di nuovo abbiamo tentato, in questi cinque anni, di introdurre nella scuola italiana, anche se talvolta con eccessiva prudenza. E ritengo altresì sia arrivato il momento, in questi pochi giorni che ci separano dalla fine della legislatura, di accentuare la nostra ansia legittima di rinnovamento della scuola italiana, in maniera da lasciare qualche cosa di vivo, che agganci coloro che verranno dopo di noi a dar corso alla quinta legislatura e che non chiuda — mi scusi il senatore Donati — su posizioni arretrate.

D O N A T I . Mi dispiace, ma per quanto riguarda l'arretratezza invito il senatore Scarpino a fare dietro-front perchè il più arretrato di tutti è il suo partito. Quindi solo dopo aver fatto dietro-front verrà a trovarsi all'avanguardia.

S C A R P I N O . Parlavo di norme legislative arretrate; norme d'altro canto criticate da un uomo politico delle qualità dello stesso sottosegretario Elkan, che in questo caso è un po' come il cavalier Pilato di cui parla ne « Il maestro e Margherita » Bulgakov, ma che comunque io giudico per quel che dice anche se quel che dice nel suo intimo lo avversa. In realtà, non si può tornare indietro e bisogna perciò decidersi a dare una garanzia valida, assicurando un'interscambiabilità e un'intercomunicabilità tra tutti i settori della scuola, offrendo la certezza a chi supera gli esami per la nomina a preside di poter esercitare la propria funzione in qualsiasi tipo di scuola.

Per le considerazioni e i motivi sopra illustrati mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Donati.

S T I R A T I . Desidero muovere qualche osservazione sugli emendamenti proposti dall'articolo 1 e in particolare sull'emendamento e sulle relative proposte del senatore Donati, con il quale mi dispiace di dissentire, perchè oramai da cinque anni ne conosco e apprezzo il valore, la competenza e la profonda esperienza in fatto di scuola. Dissento perchè a me pare che egli abbia esagerato nel senso opposto a quello di chi ama e predilige l'unità che talvolta sconfina nella confusione. A me piace la distinzione, senza dubbio; ma una distinzione che non sconfini a sua volta in sottigliezze e in distinguo all'infinito, perchè allora dovremmo veramente ripartire i gruppi di concorso non in tre, ma in cinque, in sei o addirittura in dodici tipi, quanti, cioè, sono i tipi didattici della scuola media italiana. Ritengo che la tripartizione che è stata varata dall'VIII Commissione della Camera dei deputati sia fondamentalmente e sostanzialmente da accogliere. Forse le osservazioni del senatore Donati muovono da un concetto che non condivido assolutamente: che ogni tipo di scuola, il quale, ovviamente, ha una sua struttura, un suo programma con certe ampiezze e determinate latitudini, debba avere necessariamente un preside che sia profondamente versato nella materia o nelle materie che lo caratterizano. Mi permetto invece di osservare che un uomo di cultura, di vera, profonda cultura, può essere in grado di dirigere qualsiasi tipo di scuola e che è assolutamente ingiusto pensare, per esempio, che un professore il quale possieda cultura umanistica vera, profonda, non possa dirigere bene un istituto tecnico, così come un professore di matematica o di fisica o di scienze non possa dirigere bene un istituto classico.

P R E S I D E N T E . Abbiamo tanti meravigliosi esempi.

S T I R A T I . Come, per esempio, nel campo dell'insegnamento, caro Donati, non è sempre vero che il docente di italiano insegni bene questa disciplina. Può darsi, anzi, che l'insegnante di scienze o di matematica sia anche un ottimo insegnante di italiano, se sa bene esprimersi e trattare in perfetta forma italiana la sua materia.

La formulazione della lettera *c*) dell'articolo 1 corrisponde a una tendenza registrata in una grossa maggioranza del Parlamento: quella di un avvicinamento tra i due tipi di scuola, dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale e — come ha sottolineato il senatore Scarpino — ad un innalzamento del livello culturale dell'istituto professionale. Quindi anche sotto questo aspetto mi pare che la unificazione dei due tipi di istituto attuata con la lettera *c*) dell'articolo 1 possa essere senz'altro accettata. Semmai c'è la preoccupazione di natura non teorica, non dottrinaria, del senatore Bellisario, che può meritare attenzione: quella, cioè, di contenuto pratico da lui esposta alla Commissione, tendente a sottolineare la possibilità di una fuga verso gli istituti tecnici da parte dei vincitori di questo tipo di concorso. Ma il senatore Bellisario, di cui credo di aver

compreso lo spirito, ha invitato la Commissione ad accantonare il problema: ritorneremo semmai al momento opportuno su una proposta di modifica. Pertanto mi dichiaro favorevole al testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

M O N E T I . Desidero esprimere il mio avviso anzitutto sull'emendamento presentato dal senatore Bellisario, che, tenuto conto del principio a cui si ispira, ritengo sia da approvare. Dopo di che, allo scopo di chiarire anche a me stesso le cose che ha detto, vorrei intrattenermi un po' sulle proposte del senatore Donati.

D O N A T I . Avverto che ho presentato un nuovo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Donati, infatti, ha presentato una richiesta di ripristino del testo già approvato dal Senato. Colgo l'occasione per far presente alla Commissione che non firmerò più istanze di assegnazione di un disegno di legge in sede deliberante anzichè in sede referente, visto che, dapprima, in sede referente, si dà l'impressione di una meravigliosa sintonia, e poi, all'atto di trattare il medesimo argomento in sede deliberante, sorgono perplessità, dubbiezze, divergenze che rispetto, ma che trovo un po' fuori posto date le premesse.

B E L L I S A R I O . Fuori posto è la richiesta fatta dal senatore Donati.

M O N E T I . Se ho capito bene l'intervento del senatore Donati, ancorchè egli si sia espresso in maniera troppo drastica, devo dire che condivido in parte le sue preoccupazioni; e che se avrà la bontà di seguirmi nella mia esposizione forse troverà motivo per recedere dal suo atteggiamento intransigente. In sostanza, che cosa afferma l'articolo in esame? Che vi sono tre gruppi di scuole per i quali si bandiscono i concorsi ai posti di preside, concorsi ai quali possono partecipare, limitatamente alle presidenze del gruppo di cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza. Si tratta di un comma che, all'atto pratico, non apporta innovazioni profonde alla legislazione vigente. Difatti, all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è detto: « I presidi degli istituti e delle scuole di istruzione, classica, scientifica, magistrale, tecnica sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono distinti per tipi e gradi di scuole e ad essi possono partecipare i professori che, avendo i requisiti di cui al primo comma, appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola e i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, hanno conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo d'istituto.

Nulla è innovato a quanto è disposto col regolamento delegato approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la nomina per concorso dei direttori di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro.

Per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e a posti di direttore nelle scuole tecniche agrarie e industriali è prescritto il possesso della laurea in materie tecniche ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397. I professori di materie non tecniche degli istituti agrari, industriali e nautici che siano in possesso degli altri titoli e requisiti sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri. Alle medesime condizioni i profes-

sori di materie non tecniche delle scuole tecniche agrarie e industriali e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro sono rispettivamente ammessi ai concorsi per la direzione di scuole tecniche commerciali e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale ».

In verità anch'io di fronte al nuovo testo della Camera, avevo nutrito le medesime preoccupazioni del senatore Donati, per quanto, avendo fatto dell'esperienza nel campo dell'istruzione tecnica, non nego, in linea di principio, che anche un laureato in materie letterarie possa fare bene il preside in un istituto agrario. D'altro canto, data la estrema specializzazione che caratterizza certi istituti, non posso non considerare legittima la pretesa di una preparazione specifica da parte dei presidi degli istituti di istruzione tecnica e professionale e pensare quindi che la Camera dei deputati abbia troppo largheggiato. Occorre veramente prendere delle precauzioni per quanto riguarda certi tipi di istituti, perchè secondo questa legge anche una professoressa di economia domestica, laureata, potrebbe avere la presidenza di un liceo classico o, viceversa, un laureato in greco potrebbe andare a dirigere un istituto nautico o professionale agrario. Sono soluzioni teoricamente possibili. Tuttavia, se il preside deve essere colui che dà un preciso indirizzo, specialmente ad istituti come quelli di istruzione tecnica e professionale, ove effettivamente è necessario impartire direttive di ordine sociale, economico, tecnico . . .

R O M A N O . Questo è compito del collegio dei professori.

M O N E T I . Diciamo allora che la direzione degli istituti è di spettanza del collegio dei professori.

S C A R P I N O . L'articolo 2 precisa i requisiti che i candidati alla nomina a presidi debbono possedere: proprio quelli di cui il senatore Moneti tanto si preoccupa.

M O N E T I . Comunque, su questo punto le mie perplessità rimangono, lo confesso.

D O N A T I . Praticamente l'ultimo emendamento da me proposto annulla gli altri due, perchè, in sostanza, li riassume. Perchè insisto su quest'ultimo mio emendamento? Perchè il ritorno al testo già approvato dal Senato significa la conservazione delle norme attualmente vigenti per l'ammissione ai concorsi per presidi. Oggi vigono le norme di cui il senatore Moneti ha dato lettura e che pertanto mi esimo dal sottolineare, ma che, comunque, è bene ripeterlo, consentono ai professori di scuola media di diventare presidi di scuola media, ai professori dell'istruzione classica di concorrere alla nomina a presidi di istituti classici, ai professori dell'istruzione tecnica, limitatamente ai corsi per ragionieri e geometri, di concorrere alla presidenza della istruzione tecnica. Poi, per la presidenza delle scuole professionali e degli istituti tecnici industriali resta valido il possesso di lauree tecniche particolari. Ritengo sia assolutamente necessario conservare questo ordinamento e pertanto non trovo alcuna ragione che giustifichi quello che secondo me sarebbe un danno gravissimo che apporteremmo alla scuola, ossia il disposto dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, da noi a suo tempo approvato, aveva, invece, una sua ragion d'essere, perchè si occupava e si preoccupava degli istituti tecnici femminili di recente istituzione e provvedeva in merito. Il ritorno al testo del Senato lascerebbe inalterate le disposizioni vigenti per tutti i tipi di istituto e colmerebbe la lacuna che concerne gli istituti tecnici femminili, senza rischio di gravi inconvenienti. Il senatore Scarpino antepone l'unità dello scuola; d'accordo, ma ciò non esclude che il preside debba rimanere una guida didattica.

Ora, la realtà secondo me è che abbiamo bisogno di presidi che non siano semplicemente dei passacarte, organizzatori e formatori di orari, controllori dell'osservanza

degli orari da parte dei professori e degli alunni: non sarebbero presidi ma guardiani.

F A R N E T I A R I E L L A . In effetti, avviene proprio così.

D O N A T I . Ed è un fatto che io stigmatizzo: il preside dev'essere una guida spirituale per professori e alunni, dev'essere un consigliere didattico, dev'essere la guida della scuola, nei rapporti umani, nell'ambito della scuola e per l'inserimento della scuola nell'ambito della società nella quale viviamo. Quando mi preoccupo, come preside di un istituto professionae, di trovare gli orientamenti che meglio rispondono all'attività produttiva della zona nella quale opero, è chiaro che devo possedere una certa conoscenza di carattere tecnico-industriale che, normalmente, il professore di lettere non ha, perchè i suoi interessi, è ovvio, sono di altra natura. Ed invece, nel caso che ho fatto, devo saper intessere dei rapporti con industriali a livello di ingegneri e tecnici, nei quali la mia eventuale ignoranza mi porrebbe in una situazione di umiliazione e di incapacità a far valere proposte tali da consentire l'inserimento dei giovani licenziati dalla mia scuola nella società verso la quale vengono avviati. Quindi, io, preside di un istituto professionale, posso ad un certo momento — come è capitato al mio preside — avere rapporti con ingegneri tedeschi o svizzeri, i quali trattano di un certo tipo di lavori che occorre riuscire a predisporre e di un certo sistema di tempi e di modi per la preparazione dei giovani che frequentano l'istituto; ed io, preside ma professore di lettere, essendo di tali problemi assolutamente ignorante, è chiaro che mi vengo a trovare nella umiliante condizione di essere un dirigente in realtà subordinato a un qualsiasi professore, il quale potrebbe anche ricattarmi perchè, data la sua maggiore capacità e competenza specifica, sarà lui, agli occhi di tutti, il vero preside. È evidente che noi non possiamo avallare soluzioni simili.

S C A R P I N O . Cioè, secondo il senatore Donati finiremmo per avere degli ottimi vice presidi e dei pessimi presidi ai fini della conoscenza di una specifica materia.

D O N A T I . Per lo meno non adatti all'ambiente nel quale li volete collocare, perchè ognuno ha una sua collocazione naturale, che è pericoloso voler forzare. Anche perchè la legge vigente possiede un suo significato e valore che dovete cercare di capire e di apprezzare, se volete veramente che gli istituti in cui si suddivide il nostro ordinamento scolastico esprimano una positiva realtà. Questo è il senso del mio emendamento: esso si oppone a una generalizzazione che finisce per essere di danno per i ragazzi più scadenti dal punto di vista culturale, per quelli che hanno una propensione o comunque sono, forse non per colpa loro, condannati ai limiti dell'attività culturale inferiore vera e propria; per scuole che, invece, avrebbero bisogno di uomini adatti che le dirigano ed indirizzino con competenza e continuità.

S C A R P I N O . Ma se nessuno concorre per quelle scuole!

D O N A T I . Non diciamo cose che non sono affatto vere: i concorsi sono frequentati, si tratti di istituti sia classici sia tecnici. Piuttosto, se si fa una classe di concorso unica, allora sì che nessuno si ferma più negli istituti professionali. Ecco l'errore, ecco la ragione vera dell'emendamento del senatore Bellisario, che è in difesa — gliene do atto — degli istituti professionali, perchè è sciocco creare delle strutture destinate a lasciare questi istituti sempre senza un capo. E voi della sinistra sostenete che ciò sarebbe avanzato? Ma questo è arretrato! Ecco le ragioni per le quali insisto sul mio emendamento di reintegrazione del testo approvato dal Senato. Eventualmente, ripiegherò sull'emendamento del senatore Bellisario.

S P I G A R O L I , *relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal se-

natore Bellisario ed esprimo il mio dissenso nei confronti di quello del senatore Donati, in quanto mi sembra che gli argomenti portati dal presentatore di quest'ultimo non siano persuasivi circa la necessità di stabilire, per determinati istituti, il possesso di una laurea tecnica per poter partecipare al concorso a preside. Vi è già in atto una situazione più avanzata rispetto a quella che il senatore Donati propone, almeno per quanto riguarda i princìpi e le argomentazioni da lui esposti a sostegno del suo emendamento. Infatti, il problema principale sul quale egli ha impostato il suo discorso risiede in una preoccupazione di carattere tecnico-economico (ha parlato di scuole funzionanti come aziende e di contatti che i presidi di tali istituti devono avere con gli esponenti delle industrie) non già pedagogico-didattico.

D O N A T I . Anche e soprattutto didattico, perchè è capacità didattica saper guidare convenientemente una scuola.

S P I G A R O L I , *relatore*. Ebbene, allora dico che una simile preoccupazione non dovrebbe caratterizzare solo scuole di un certo tipo, cioè del settore primario come gli istituti agrari, del settore secondario, come gli istituti industriali, ma anche del settore terziario, come gli istituti tecnici che si occupano di problemi relativi all'attività commerciale. Invece, per questi ultimi si stabilisce che può diventare preside qualsiasi professore di materie che in essi vengono insegnate, purchè si tratti di insegnanti di ruolo, quindi anche un professore di lettere il quale, come tale, può essere abilitato a dirigere un istituto che indubbiamente non ha come gruppo fondamentale di materie quelle di carattere umanistico; non solo, ma questo preside può benissimo passare a scuole di carattere umanistico, anche se non ha la laurea in lettere, perchè sappiamo benissimo che i presidi degli istituti tecnici commerciali possono passare ai licei classici...

D O N A T I . Qui sta il pericolo.

S P I G A R O L I , *relatore*. In base alla legge attuale possiamo avere dei laureati in scienze economiche presidi di liceo classico. Però riscontriamo nella realtà che non vi è in nessun liceo classico un preside che abbia la laurea in scienze economiche. Perciò il caso di cui si preoccupa il senatore Donati nella realtà non si verifica o si verifica su scala estremamente ridotta. E poi potremmo anche eliminare questa eventualità, stabilendo una norma in virtù della quale i trasferimenti possano essere effettuati solo nell'ambito dello stesso gruppo.

D O N A T I . Sarebbe già qualcosa.

S P I G A R O L I , *relatore*. Effettivamente si eliminerebbe anche una certa anomalia. Ma ci sono altri due aspetti che vorrei mettere in evidenza. Prima di tutto un professore anche di materie umanistiche che insegni in un istituto tecnico o professionale che non sia di tipo commerciale, se possiede una certa esperienza (e la deve avere, perchè si esigono sette anni di servizio) riesce, adagio adagio, a rendersi consapevole dei particolari che riguardano quell'istituto. Ragione per cui questa sua specifica esperienza lo mette in condizione — se dispone delle necessarie attitudini — di assolvere anche compiti impegnativi come quello di preside nel predetto istituto.

In secondo luogo mi permetto di osservare che se riserviamo la possibilità di adire la presidenza di certe scuole solo agli insegnanti di materie tecniche, consentiamo una scelta estremamente ristretta, perchè abbiamo una carenza gravissima nell'ambito della nostra scuola di professori di ruolo di determinate materie tecniche (ad esempio di quelle per il cui insegnamento si esige la laurea in ingegneria). Tutto ciò ci deve decisamente sconsigliare di attuare il reclutamento dei capi di istituto fra una categoria estremamente ridotta, per cui i posti sono molte volte pari o superiori al numero dei concorrenti, che tra l'altro per i noti motivi non sono neppure il fior fiore di coloro che si fregiano del medesimo titolo di studio.

In terzo luogo direi che il preside, avendo proprio il compito fondamentale di cui parlava il senatore Donati, di essere cioè la guida morale, di preoccuparsi soprattutto della educazione dei giovani, deve considerare come problemi fondamentali oltre la organizzazione e il buon funzionamento di un determinato settore della scuola, altresì la solida, aperta educazione morale e civica da dare ai giovani. E per poter soddisfare a tale esigenza non direi che sia indispensabile il possesso della laurea tecnica qualora nel dirigente esista anche la capacità di compenetrarsi in problemi di carattere particolare attraverso il contatto, l'esperienza, una diligente e attenta applicazione.

M O N E T I . Mi sembra che la nostra discussione sia arrivata ad un punto nel quale si rende necessario un ripensamento per poter giungere ad una conclusione. Sarebbe opportuno un incontro informale fra le varie parti, per arrivare ad un accordo sui punti controversi.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari